

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2053</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE COMUNITARIE  
(FORTE)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
(VIZZINI)

Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE  
dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per  
rendere il territorio della Comunità esente dalla peste  
suina classica

Presentato il 18 settembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, la peste suina classica è una grave malattia che arreca perdite economiche rilevanti alle aziende agricole colpite.

Gli oneri finanziari che derivano al nostro e agli altri paesi della Comunità economica europea dalla presenza di detta malattia sono da collegarsi sia alle perdite connesse alla morte o abbattimento e distruzione dei capi infetti o sospetti di infezione, sia alle spese necessarie per gli interventi immunizzanti volti a prevenire la insorgenza della malattia stessa.

La presenza della peste suina classica crea notevoli ostacoli agli scambi di animali e di carni tra gli Stati membri che sono da tempo indenni (Regno Unito, Irlanda e Danimarca) e gli altri ove la malattia è ancora presente in forma sporadica.

Detta situazione epizootica, nel complesso abbastanza soddisfacente, ha fatto intravedere la possibilità, agli organi comunitari, di predisporre iniziative volte alla eliminazione totale e definitiva della malattia dall'intera area comunitaria.

Al riguardo il Parlamento europeo, con la decisione del 18 gennaio 1980, ha sottolineato i vantaggi che potranno scaturire da tali iniziative.

Per conseguire detto obiettivo il Consiglio della CEE ha adottato:

1) la direttiva 80/217/CEE del 22 gennaio 1980 che istituisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, direttiva già recepita nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981);

2) la direttiva 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che, congiuntamente alla

predetta direttiva, pone le basi tecniche essenziali per la eradicazione della malattia entro un periodo di cinque anni; in concreto tale azione dovrà essere incentrata sulla eliminazione immediata dei focolai di malattia, sul graduale abbandono della vaccinazione, salvo eventuali ricorsi a trattamenti immunizzanti di emergenza, sulla ricerca sistematica, mediante idonee prove sierologiche, degli animali affetti da peste suina in forma sub-clinica o comunque sieropositivi da eliminarsi per prevenire con sicurezza ogni possibilità di ricomparsa del morbo;

3) la decisione 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980 che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica e prevede in particolare un rimborso del 50 per cento delle spese relative alle indennità di abbattimento, di 0,125 unità di conto europeo per ogni dose di vaccino utilizzata nei trattamenti immunizzanti di emergenza e di una unità di conto europeo per ogni esame sierologico.

I paesi membri nei quali è presente la peste suina classica, fatta eccezione per l'Italia e la Grecia, hanno posto in esecuzione il piano quinquennale di eradicazione dal gennaio del corrente anno.

Il nostro paese, che è interessato agli scambi soprattutto come importatore, ha chiesto ed ottenuto con decisione del Consiglio della CEE del 21 dicembre 1981 di posticipare di un anno l'avvio del piano.

Ciò con l'evidente scopo di iniziare l'abbandono dei trattamenti immunizzanti quando i focolai infettivi esistenti nei paesi esportatori siano stati almeno in parte già eliminati.

L'attuazione del piano comporta, come si è detto, la riduzione progressiva

dei trattamenti vaccinali, sui quali fondamentalmente si è basata, a partire dal 1968, la profilassi antipestosa.

La spesa a carico dello Stato per tali interventi, pari a circa cinque miliardi e cinquecento milioni di lire all'anno, sarà pertanto gradualmente ridotta e, se il piano conseguirà il previsto obiettivo della eradicazione, sarà azzerata alla fine del quinquennio.

La limitazione dei trattamenti immunizzanti, anche se sarà realizzata in modo graduale e con l'adozione di tutta una serie di misure cautelative, determinerà tuttavia in un primo tempo condizioni di maggiore rischio per gli allevamenti nazionali e soprattutto per quelli che verranno a trovarsi senza protezione immunitaria.

Tenuto conto che la sospensione della vaccinazione sarà resa obbligatoria, gli allevatori saranno costretti a subire l'esposizione a rischio dei propri allevamenti, nell'ambito dei quali è da prevedersi, soprattutto nella prima fase del piano, l'insorgenza di focolai infettivi.

Appare doveroso, pertanto, predisporre strumenti normativi che consentano, da una parte, di estinguere rapidamente ogni sorgente di infezione, dall'altra di corrispondere indennizzi in misura adeguata e senza ritardi ai proprietari degli animali che dovranno essere abbattuti ed eventualmente distrutti per impedire la diffusione del contagio.

È evidente che non è possibile identificare ed eliminare rapidamente i focolai infettivi senza la collaborazione degli allevatori e che, per ottenere tale collaborazione, è indispensabile la concessione di un aiuto economico adeguato da parte dello Stato.

Per quanto premesso e tenuto conto che lo Stato potrà beneficiare del concorso finanziario della CEE per questi interventi nel quinquennio 1983-87, si pone l'esigenza di elevare l'attuale misura della indennità di abbattimento, nettamente inferiore a quella concessa negli altri paesi della CEE, ad un livello più aderente al danno economico derivante dall'applicazio-

ne delle misure di abbattimento e distruzione dei suini prevista dal piano.

Nel contempo occorre colmare una carenza normativa della legislazione vigente, nel senso di prevedere che l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari degli animali abbattuti debba essere calcolata tenendo conto della eventuale vendita delle carni o della utilizzazione delle carni stesse da parte dei proprietari.

Ecco perché l'unito disegno di legge reca una serie di norme intese a dare attuazione al piano quinquennale di eradicazione della peste suina classica dagli allevamenti nazionali, ad acquisire i rimborsi previsti dalla direttiva 80/1095/CEE per l'attuazione del piano, ad adeguare la misura dell'indennità al danno conseguente all'eliminazione degli animali per esigenze profilattiche, ad abbreviare, per quanto possibile, i tempi del pagamento di tale indennità, a disciplinare la spesa connessa ai prelievi di sangue ed alla esecuzione degli esami sierologici, a porre a carico del bilancio statale l'impegno finanziario previsto per l'attuazione del piano stesso.

Altre norme del provvedimento delegano al Ministro della sanità il compito di stabilire, con proprio decreto, le norme tecniche ed amministrative necessarie per l'attuazione del piano, a seguito della sua approvazione da parte dei competenti organi della CEE.

L'articolo 1, in particolare, indica gli obiettivi del provvedimento.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro della sanità il compito di disciplinare l'attuazione del piano, per consentire l'emanazione delle necessarie disposizioni senza ritardi, premessa essenziale per poter usufruire dei finanziamenti della CEE.

L'articolo 3 disciplina l'inoltro delle domande di indennizzo per l'abbattimento degli animali ai competenti organi della CEE, nonché l'acquisizione da parte dello Stato italiano dei rimborsi stessi.

L'articolo 4 prevede l'adozione di adeguate disposizioni da parte del Ministro della sanità e delle amministrazioni decentralizzate per agevolare i controlli della CEE

previsti dall'articolo 5 della direttiva 80/1095/CEE.

L'articolo 5 stabilisce che l'indennità spettante ai proprietari per l'abbattimento dei suini dell'azienda, affetti o sospetti di peste suina classica e conseguentemente abbattuti e distrutti, è pari al valore di mercato e che, nei casi in cui è consentita l'utilizzazione delle carni, da tale indennità deve essere detratto l'importo ricavato dalla vendita delle carni stesse o l'importo corrispondente al valore di tali prodotti, ove i medesimi siano consumati dai proprietari. Viene altresì previsto che le indennità non sono concesse a coloro che commettono infrazioni in violazione delle norme in materia di profilassi della peste suina classica.

L'articolo 6 sancisce che le indennità di cui all'articolo 5 sono a totale carico

dello Stato; prevede inoltre che il Ministro della sanità è autorizzato ad accreditare, in caso di urgenza, sulla base di dettagliati preventivi di massima, congrue somme alle regioni in cui sono sorti focolai infettivi, per consentire una più rapida corresponsione delle indennità agli aventi diritto.

L'articolo 7 impegna il Ministero della sanità ad accertare l'entità della spesa prevista per la esecuzione degli esami sierologici e a determinare la misura dei compensi da corrispondere ai veterinari incaricati del prelevamento dei campioni di sangue. Ciò al fine di poter predisporre i necessari stanziamenti.

L'articolo 8 stabilisce l'ammontare degli stanziamenti necessari per l'attuazione del piano ed indica la forma e le modalità di finanziamento per far fronte a tali oneri.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

La presente legge dà attuazione alla direttiva CEE n. 1095 dell'11 novembre 1980, alle decisioni del Consiglio CEE numero 1096 dell'11 novembre 1980, n. 8218 del 21 dicembre 1981 e alla decisione della Commissione CEE n. 83/100 del 1° marzo 1983, che fissano le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica mediante la predisposizione di un apposito piano quinquennale.

## ART. 2.

Il piano di cui all'articolo precedente, già approvato dalla Comunità economica europea con decorrenza dal 1° marzo 1983, ha il fine di rendere il territorio italiano ufficialmente indenne da peste suina classica alla scadenza del 1° marzo 1988.

Il Ministro della sanità adotta, con proprio decreto, le disposizioni per la realizzazione del piano.

## ART. 3.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale sono state effettuate le operazioni di zooprofilassi previste dal piano di cui all'articolo 1, il Ministero della sanità inoltra alla CEE le domande dirette ad ottenere i rimborsi previsti dalla decisione del Consiglio n. 80/1096.

A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero della sanità la documentazione relativa almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma.

Le somme relative ai rimborsi effettuati dalla Comunità economica europea sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

## ART. 4.

Il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli previsti da parte della Comunità economica europea e per garantire in particolare che gli esperti comunitari ricevano, a loro richiesta, tutte le informazioni ed i documenti necessari per valutare l'esecuzione del piano.

## ART. 5.

Nel quinquennio di applicazione del piano nazionale di cui all'articolo 1, per i suini affetti o sospetti di peste suina classica e conseguentemente abbattuti e distrutti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1981, recante norme per la profilassi della peste suina classica, è concessa una indennità nella misura stabilita dall'articolo 265, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Per i suini clinicamente sani dell'azienda infetta, abbattuti e distrutti in attuazione dell'articolo 7 o macellati in applicazione dell'articolo 8 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, è concessa ai proprietari, a partire dal 1° marzo 1983, un'indennità pari al valore di mercato, determinato sulla base del valore medio degli animali della stessa categoria, calcolato secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 265, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Qualora venga consentita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale di cui al primo comma, l'utilizzazione delle carni ottenute dagli animali di cui è stato disposto l'abbattimento obbligatorio, dal computo delle indennità previste nel pre-

cedente comma viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito della vendita delle carni stesse ovvero l'importo corrispondente al valore di tali prodotti nel caso in cui siano utilizzati dai proprietari stessi. Il valore delle carni utilizzate direttamente dai proprietari è valutato dal responsabile dei servizi veterinari della competente unità sanitaria locale, sulla base di criteri da definirsi con decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Le indennità di cui al primo e secondo comma del presente articolo non sono concesse a coloro che abbiano violato le norme disciplinanti la profilassi della peste suina.

#### ART. 6.

Le indennità previste dal precedente articolo sono a totale carico dello Stato e sono corrisposte agli aventi diritto dalle competenti autorità regionali.

A seguito dell'insorgenza di focolai di peste suina classica, per consentire una più rapida corresponsione delle indennità di abbattimento agli aventi diritto, il Ministro della sanità è autorizzato a disporre accreditamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in base ai preventivi di massima formulati dai predetti enti in rapporto al numero dei focolai insorti, alla valutazione del numero e della categoria dei suini da abbattere e in relazione al prevedibile andamento epizootologico della malattia, tenuto conto della consistenza numerica del patrimonio suinicolo e del tipo di allevamento nelle aree colpite e minacciate dall'inflazione pestosa.

#### ART. 7.

Il Ministero della sanità accerta gli oneri finanziari connessi all'esecuzione da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali degli esami sierologici previsti nell'ambito del piano di eradicazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce la misura dei compensi da corrispondere ai veterinari ufficialmente incaricati di prelevare i campioni di sangue per la esecuzione degli esami sierologici di cui al precedente comma.

L'onere connesso all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo fa carico al Fondo sanitario nazionale.

#### ART. 8.

Per consentire la corresponsione delle indennità di cui al precedente articolo 5, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità negli anni dal 1984 al 1988. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente, in lire due miliardi e lire tre miliardi.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.